

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE SESTA CIVILE**  
**SOTTOSEZIONE 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

**Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -**

**Dott. CARLUCCIO Giuseppa - rel. Consigliere -**

ha pronunciato la seguente:

**ordinanza**

sul ricorso 9357-2013 proposto da:

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OMISSIS, presso lo studio dell'avvocato OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS, giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

M.A., M.D., M.R., M.M. ( M.);

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 2574/2012 del GIUDICE DI PACE di NOLA del 30.7.2012, depositata il 10/10/2012.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

che, prendendosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;

che la relazione ha il seguente contenuto:

"1. P.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Nola, depositata il 10 ottobre 2012.

Con la sentenza impugnata il Giudice di pace, qualificata l'opposizione a precetto come opposizione agli atti esecutivi, l'ha accolta e dichiarato nullo il precetto.

*Sentenza, Cassazione civile, Sezione Sesta, 19 dicembre 2014, n. 27032*

Il ricorrente, che sostiene la diretta ricorribilità in cassazione proprio sulla base di tale qualificazione di opposizione agli atti esecutivi, deduce due motivi di censura.

Le parti intimare non si difendono.

E' applicabile *ratione temporis* la L. 18 giugno 2009, n. 69.

**PROPOSTA DI DECISIONE.** 1. Il ricorso è inammissibile, essendo stata impugnata una sentenza di primo grado in materia di esecuzione forzata, successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009.

Costituisce principio consolidato quello secondo cui, "Ai fini dell'individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l'appello, in forza dell'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2 (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1) (Cass. 17 agosto 2011, n. 17321).

2. L'inammissibilità del ricorso è correlata alla sussistenza di precedenti conformi";

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite.

#### NOTIZIA DELLA DECISIONE

che, come correttamente elevato dalla difesa del ricorrente con memoria, il ricorso per cassazione è ammissibile atteso che il Giudice di pace ha qualificato l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi, dipendendo il regime di impugnazione dalla qualificazione della domanda effettuata dal giudice che ha deciso, secondo il principio consolidato in base al quale "L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere "ex post", ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva (a cui non si applica la modifica normativa sopravvenuta per effetto della L. n. 52 del 2006, art. 14 che ha comportato la sostituzione dell'art. 616 cod. proc. civ.), la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 26294 del 2007); che il Giudice di Pace - nel decidere l'opposizione proposta

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,  
registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

dai precettati ( M.) avverso il precetto loro notificato da P. per l'importo di euro 2.739,69 in ragione di sentenza esecutiva - qualificava l'opposizione quale opposizione agli atti esecutivi;

rilevava la deduzione di vizi formali dell'atto, non relativi a meri errori di calcolo ma alla introduzione di voci di diritti e di spese non previsti, con la richiesta, non della riduzione dell'importo vantato, ma della inidoneità del precetto; che, in particolare, riteneva non spettanti alcune voci di spesa indicate nel precetto (pag. 3 della motivazione) e ravvisate irregolarità "formali e sostanziali" dichiarava nullo il precetto per vizi formali;

che il ricorrente ha censurato la suddetta sentenza rilevando che:

l'opposizione proposta non è una opposizione agli atti esecutivi ma una opposizione all'esecuzione, avendo gli opposenti dedotto che alcune voci di diritti riportate nel precetto sarebbero relative, secondo la tariffa professionale, al giudizio di cognizione e non alla fase esecutiva, così contestando la pretesa inesistenza del credito e non l'aspetto formale dell'esecuzione; che nella comparsa di risposta esso creditore aveva chiesto, in via gradata, la riduzione della somma nei limiti di quella dovuta, domanda sulla quale il giudice non si era pronunciato; che, comunque, il giudice aveva errato nel non ritenere spettanti le voci della tariffa contestate dagli opposenti;

che le censure avanzate con i due motivi di ricorso (artt. 615 e 617 ed altri, 112 e 91 cod. proc. civ.; D.M. n. 127 del 2004) meritano accoglimento per quanto di ragione; non costituendo motivo di censura quello (qualificato come terzo) con il quale si rileva che con l'accoglimento di questo ricorso resterebbe travolta anche la condanna alle spese portata dalla sentenza impugnata; che, invero, il Giudice di Pace ha errato nel qualificare l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi, trattandosi di opposizione all'esecuzione secondo il principio costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "Ha natura di opposizione all'esecuzione la domanda con cui la parte sostiene che è superiore a quella da lei dovuta la somma di cui le viene intimato il pagamento e per la cui realizzazione coattiva la controparte minaccia di procedere all'esecuzione forzata. Ciò anche se l'eccesso della somma richiesta rispetto a quella dovuta riguarda le spese successive alla sentenza - gli onorari e diritti relativi agli atti, compiuti con il ministero di difensore, compresi tra la pubblicazione della sentenza costituente titolo esecutivo e la notificazione del precetto" (Cass. n. 15533 del 2000);

che, inoltre, il Giudice di Pace non ha applicato il principio secondo cui "L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito" (Cass. n. 5515 del 2008); che, pertanto, le censure sono accolte nei limiti precisati; che, infatti, sono assorbite le censure relative alla spettanza delle singole voci di spesa, avendo il giudice pronunciato a partire dagli erronei presupposti suddetti;

*Sentenza, Cassazione civile, Sezione Sesta, 19 dicembre 2014, n. 27032*

che il Giudice di Pace di Nola, in diversa persona, dovrà esaminare l'opposizione proposta applicando i suddetti principi e dovrà accertare le somme effettivamente dovute; allo stesso giudice sono rimesse anche le spese processuali del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso nei limiti precisati; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di Pace di Nola, in diversa persona.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile-3, il 13 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsiasi riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy.*

EX PARTE CREDITORIS